

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'APPLICAZIONE AI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DEI C.C.N.L. 9/8/2000, 13/5/2003, 27/1/2005 e 27/3/2006

Il giorno 14 dicembre 2007 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica rappresentata da:

Prof. Giuseppe FAITA F.to Giuseppe FAITA

Dr. Giovanni COLUCCI F.to Giovanni COLUCCI

e la Delegazione di parte sindacale rappresentata da

le Rappresentanze Sindacali Unitarie: F.to Michele PONZIO

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

C.I.S.L. Università F.to Pompeo CAPUANO

F.L.C. - C.G.I.L. F.to Antonia SALIS

U.I.L. – P.A. F.to Thérèse MANCONI



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre

ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata

- 1. Il presente contratto integrativo di Ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo determinato ed indeterminato, assunti in base all'art. 4 della Legge 236/95 -, ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera assunti in base all'ex art. 28 DPR 382/1980 -, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata di diritto privato con l'Università degli Studi di Pavia.
- Il presente contratto integrativo di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico ed il rapporto di lavoro in generale dei CEL per il quadriennio giuridico ed economico 31/12/2005 -31/12/2009.
- 3. Le norme del presente CCI, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto precedenti accordi decentrati in materia.

ART. 2 - Profilo professionale e mansioni

- 1. All'interno della generale attività di coordinamento svolta dagli organi del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), il personale di cui all'art. 1 svolge attività didattica integrativa mirata al raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue, sulla base del piano annuale adottato dal CLA secondo le esigenze espresse dalle Facoltà e dai Consigli didattici. Tale attività si svolge nell'ambito della programmazione didattica e delle direttive dei docenti di riferimento, responsabili della formazione linguistica, ed è improntata alla migliore utilizzazione delle competenze professionali dei CEL, anche per quanto concerne il loro concorso alla definizione dei programmi e dei metodi.
- 2. I CEL, nelle loro funzioni di insegnanti di madre lingua secondo i parametri fissati dal presente CCI, svolgono le attività previste con l' autonomia professionale richiesta dal profilo.

3. Le attività dei CEL consistono in:

- a) didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue, che potrà realizzarsi anche attraverso l'utilizzo della strumentazione del CLA, compresa la didattica on line (previa adeguata formazione degli interessati);
- b) elaborazione e aggiornamento del materiale didattico necessario alle attività di cui al precedente punto a);
- c) eventuale partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, per la verifica e la valutazione delle



- competenze linguistiche e dell'apprendimento;
- d) preparazione, somministrazione e correzione di test e delle prove di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a), nonché della loro valutazione sulla base dei criteri definiti nell'ambito della programmazione didattica e concordati con i docenti di riferimento;
- e) ricevimento degli studenti.

ART. 3 - Rapporto di lavoro

- 1. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 3 del precedente art. 2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL, o proporzionale in caso di periodi di servizio inferiori all'anno: tale monte ore è distribuito secondo il piano annuale del CLA e ripartito tra le attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dello stesso comma in base alle programmazioni didattiche dei docenti di riferimento. Oltre a tali attività rientrano negli obblighi dei CEL le attività di tutorato on line degli studenti, la partecipazione a riunioni di lavoro indette dal CLA e dai docenti di riferimento e la correzione di elaborati scritti diversi da quelli rientranti nel punto d) del precedente art. 2, comma 3.
- 2. Il rapporto di lavoro dei CEL può essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a 250, 300, 350 o 400 ore per anno: il termine che sarà fissato per eventuali modifiche delle opzioni dovrà essere armonizzato con i tempi della programmazione didattica.
- 3. Con il consenso o la richiesta specifica del CEL i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati scegliendo una delle opzioni di cui al precedente comma 2.
- 4. Con le medesime modalità i rapporti di lavoro a monte ore ridotto possono essere trasformati in senso maggiorativo, fatta salva la necessaria verifica della effettiva e vincolante esigenza di incrementare nell'ambito del piano annuale del CLA le ore lavorative connesse alla lingua di riferimento.
- 5. Nel piano annuale del CLA sarà data priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai CEL in servizio, fino al massimo delle 500 previste, rispetto a nuove assunzioni.
- 6. Nel caso in cui le esigenze di insegnamento delle lingue lo richiedano e compatibilmente con il budget a disposizione, il CLA ha facoltà di attribuire annualmente a singoli CEL un incremento di ore fino ad un massimo di un quinto del monte ore fissato per ciascuno di essi, sulla base dei criteri stabiliti dal CTS del CLA, dando comunque priorità ai CEL con il monte ore inferiore e tenendo conto che nel caso di rapporto corrispondente a 250 ore annue è necessario il consenso del CEL: un ulteriore quinto può essere attribuito solo con il consenso dei diretti interessati.
- 7. Qualora per tre anni consecutivi siano state attribuite ore aggiuntive ad uno stesso CEL con rapporto di lavoro inferiore a 500 ore, questi ha diritto di richiedere ed ottenere l'adeguamento del suo rapporto al numero di ore immediatamente superiore tra quelle previste al precedente comma 2 di questo stesso articolo.
- 8. Il monte ore annuale dovrà essere destinato per non più del 70 % ad attività didattica; esso dovrà essere erogato, secondo quanto previsto dal calendario accademico e dall'organizzazione



didattica complessiva, per non meno di tre giorni la settimana e per non più di 6 ore giornaliere di didattica, prevedendo le necessarie pause per il recupero psico-fisico.

- 9. I CEL contribuiscono per il tramite delle proprie rappresentanze, secondo le modalità previste dal regolamento del CLA, alla formulazione del piano annuale.
- 10. I CEL potranno partecipare alle riunioni dei vari organi collegiali didattici, secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Università degli Studi di Pavia, nonché alle riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche ed a Commissioni e progetti funzionali alla didattica delle lingue straniere.
- 11. Nel caso in cui l'Università di Pavia decida di avvalersi dei CEL anche nelle proprie sedi decentrate, l'eventuale attribuzione definitiva dei CEL in servizio a tali sedi di lavoro potrà avvenire solo previo consenso degli interessati o su loro esplicita richiesta.
- 12. Qualora ad un CEL venisse richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso una delle sedi decentrate dell'Università di Pavia, gli verrà riconosciuto il trattamento di missione, purché non sia stato esplicitamente assunto per le esigenze di quella particolare sede o non vi sia stato destinato ai sensi del comma precedente.

ART. 4 - Reclutamento

- 1. I CEL possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti. Tali programmi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. e alle RSU, salvo casi di motivata urgenza.
- 2. Il reclutamento dei CEL di lingua madre avviene tramite concorso per titoli ed esami per il contratto a tempo indeterminato e tramite selezione per titoli e colloquio per il contratto a tempo determinato, secondo le modalità fissate in apposita sezione dei rispettivi *Regolamenti in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pavia*.
- 3. Nella valutazione dei titoli dovrà essere tenuta in debita considerazione l'esperienza acquisita in termini di attività lavorativa già precedentemente svolta.

ART. 5 - Periodo di prova

- 1. Il periodo di prova dei CEL, sia che essi siano assunti con contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è fissato in tre mesi.
- 2. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia al CCNL del comparto.

ART. 6 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita

1. Al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, i trattamenti



economici di cui all'allegata Tab. 1.

- 2. Poiché ai sensi dell'art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 la retribuzione dei CEL è composta da due sole voci stipendiali, il **trattamento fondamentale** ed il **trattamento integrativo di Ateneo**, quest'ultimo viene definito come la differenza tra la retribuzione complessiva annua lorda, derivante dal presente Contratto Collettivo Integrativo ed il trattamento fondamentale fissato dai Contratti Collettivi Nazionali.
- 3. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 comma 3 del CCNL biennio economico 2000-2001, al fine di dare applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita, viene stabilito che la retribuzione stessa sia strutturata in progressioni economiche biennali, legate alla anzianità di servizio.
- 4. Trattandosi di "esperienza acquisita", e non di generica attività lavorativa, a tale scopo verranno riconosciuti utili esclusivamente i periodi di effettivo servizio prestato svolti presso Università italiane in qualità di "ex Lettori di lingua straniera ex articolo 28 del DPR 382/80" e/o di "Collaboratori Esperti Linguistici ex articolo 4 del DL 120/95 e/o ex articolo 51 del CCNL 1994/1997".
- 5. I periodi di cui al punto precedente saranno riconosciuti, su domanda dell'interessato, in misura intera: i servizi e le attività svolte contemporaneamente non sono tra loro cumulabili.
- 6. Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.
- 7. Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica dal 1° gennaio 2006 ai CEL in servizio a tale data, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed a quelli assunti successivamente.
- 8. Il riconoscimento dell'esperienza acquisita, che determina la progressione economica come sopra descritta, avviene all'atto della assunzione in servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sulla base dei servizi già prestati. Tenuto conto che la decorrenza economica delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2006, in prima applicazione, ed esclusivamente per i CEL in servizio a tale data, il riconoscimento sarà effettuato con la medesima decorrenza e comunque senza effetti retro attivi.
- 9. Ai contratti di lavoro stipulati dopo il 1° gennaio 2007 si applica il nuovo trattamento retributivo derivante dal presente Contratto Collettivo Integrativo.
- 10. L'esperienza acquisita è riconosciuta e scatta dal 1° gennaio di ogni anno, e dalla medesima decorrenza è disposto l'eventuale passaggio ad un biennio successivo con conseguente rideterminazione della retribuzione secondo la progressione prevista: a tal fine, saranno considerati solo i periodi di servizio effettivo.
- 11. I CEL possono fruire dei servizi mensa secondo le regole previste per il personale docente.

ART. 7 - Struttura di afferenza

1. I CEL afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo, che organizzerà e distribuirà il loro



impegno a secondo delle necessità complessive per l'insegnamento delle lingue nell'ambito dell'Università degli Studi di Pavia nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi e dalle norme vigenti.

2. La programmazione oraria – intesa come distribuzione del monte ore tra le attività previste - è stabilita dai responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere, con il concorso degli interessati.

ART. 8 - Verifica dell'attività svolta

- 1. Per ciascun CEL il CLA procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta, con riferimento particolare al rispetto degli obblighi contrattuali, con il concorso dei docenti di riferimento, come previsto dall'art. 4 comma 4 del DL 21-4-1995 n. 120.
- 2. Per le finalità di cui al comma precedente, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le attività previste all'Art. 2 su un apposito registro anche elettronico predisposto e gestito dall'Amministrazione; tale registro deve essere controfirmato o validato, se elettronico dal docente di riferimento e dal Presidente del CLA.
- 3. I CEL possono allegare al registro di cui al precedente comma 2 una relazione sull'attività annuale svolta.
- 4. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 1 sono resi noti ai diretti interessati.

ART. 9 - Attività di studio, formazione e aggiornamento

- 1. Il personale di cui all'Art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell' Ateneo di appartenenza.
- 2. Per le finalità di cui al punto precedente il CLA, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e alla formazione.
- 3. I CEL hanno comunque diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni; il programma dovrà essere preventivamente valutato dal CLA, che autorizza il congedo tenuto anche conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 e sulla base delle manifestazioni di interesse eventualmente espresse dai docenti di riferimento. In caso di diniego, il programma potrà essere eventualmente modificato/integrato con il consenso dell'interessato. Al suo rientro, il CEL dovrà presentare al CLA una dettagliata relazione circa l'attività svolta, corredandola di adeguata documentazione. Il CLA a sua volta provvederà a trasmettere la suddetta relazione all'Amministrazione universitaria.
- 4. Al CLA viene assegnato annualmente un fondo corrispondente all' 1 % del monte annuale delle retribuzioni dei CEL quale contributo alle attività di studio, formazione e aggiornamento di cui



al presente articolo che verranno realizzate e/o autorizzate.

ART. 10 – Assenze e Congedi

1. In materia di permessi e congedi, ivi comprese le ferie, e in generale di assenze dal lavoro, si applica ai CEL la disciplina prevista per il personale tecnico-amministrativo, ove compatibile.

ART. 11 - Disciplina delle incompatibilità

- 1. Ai CEL si applica la disciplina prevista in materia per i pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/57, dalla legge n. 662/96 e dal Regolamento disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il proprio personale tecnico amministrativo e di conferire incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.
- 2. I CEL possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme vigenti.

ART. 12- Norme finali

- 1. I CEL non possono svolgere, né possono essere loro richiesti, compiti propri della docenza universitaria o comunque compiti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, dai CCNL del Comparto Università e dal presente CCI; resta ferma l'assoluta improduttività di qualunque effetto nei confronti dell'Università dell'affidamento al CEL di compiti istituzionali in violazione della legge o dei contratti, salve le responsabilità di quanti dispongano tale affidamento.
- 2. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità del personale di cui all'art. 1, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai regolamenti di Ateneo e dalle vigenti previsioni di legge.



Tab. 1: TRATTAMENTI ECONOMICI

Dal 31 dicembre 2005 (per l'anno 2006):

Viene corrisposto un incremento annuo lordo sul trattamento integrativo previsto per l'anno 2006 pari a:

450,00 € per i contratti di 250 ore annue; 648,00 € per i contratti di 300 ore annue; 900,00 € per i contratti di 500 ore annue;

Dal 31 dicembre 2006 (per l'anno 2007):

Viene corrisposto un incremento annuo lordo sul trattamento integrativo previsto per l'anno 2006 pari a:

600,00 €, per i contratti di 250 ore annue; 720,00 €, per i contratti di 300 ore annue; 1.200,00 €, per i contratti di 500 ore annue;



Dal 31 dicembre 2007:

Si applica la seguente tabella retributiva:

Esperienz a acquisita - Bienni	Trattamento fondamental e	Trattament o integrativo di Ateneo	Retribuzion e annua lorda per 13 mensilità	Oneri datore di lavoro	Costo totale annuo lordo
0	14.506,12	7.794,56	22.300,68	7.198,66	29.499,34
1	14.506,12	8.847,46	23.353,58	7.538,53	30.892,11
2	14.506,12	9.900,36	24.406,48	7.878,41	32.284,89
3	14.506,12	10.953,26	25.459,38	8.218,29	33.677,67
4	14.506,12	12.006,16	26.512,28	8.558,16	35.070,45
5	14.506,12	13.059,06	27.565,18	8.898,04	36.463,22
6	14.506,12	14.111,96	28.618,08	9.237,92	37.856,00
7	14.506,12	14.598,93	29.105,05	9.395,11	38.500,16
8	14.506,12	15.085,90	29.592,02	9.552,30	39.144,32
9	14.506,12	15.572,86	30.078,98	9.709,50	39.788,48
10	14.506,12	16.059,83	30.565,95	9.866,69	40.432,64
11	14.506,12	16.546,80	31.052,92	10.023,8	41.076,80
12	14.506,12	17.033,76	31.539,88	10.181,0	41.720,96
13	14.506,12	17.520,73	32.026,85	10.338,2 7	42.365,12
14	14.506,12	18.007,70	32.513,82	10.495,4 6	43.009,28
15	14.506,12	18.494,67	33.000,79	10.652,6 5	43.653,44
16	14.506,12	18.981,63	33.487,75	10.809,8 5	44.297,60
17	14.506,12	19.468,60	33.974,72	10.967,0 4	44.941,76
18	14.506,12	19.955,57	34.461,69	11.124,2 3	45.585,92
19	14.506,12	20.442,53	34.948,65	11.281,4 2	46.230,08
20	14.506,12	20.929,50	35.435,62	11.438,6 2	46.874,24

Retribuzione oraria oltre 500/400/350/300/250 ore

Esperienz a acquisita - Bienni	Trattamento fondamental e	Trattament o integrativo di Ateneo	TOTALE	Oneri datore di lavoro	Costo totale annuo lordo
0 - 20	29,01	15,59	44,60	14,40	59,00



Dal 31 dicembre 2008:

Si applica la seguente tabella retributiva:

Esperienz a acquisita - Bienni	Trattamento fondamental e	Trattament o integrativo di Ateneo	Retribuzion e annua lorda per 13 mensilità	Oneri datore di lavoro	Costo totale annuo lordo
0	14.506,12	8.174,96	22.681,08	7.321,45	30.002,53
1	14.506,12	9.258,29	23.764,41	7.671,15	31.435,56
2	14.506,12	10.341,63	24.847,75	8.020,85	32.868,60
3	14.506,12	11.424,96	25.931,08	8.370,55	34.301,63
4	14.506,12	12.508,29	27.014,41	8.720,25	35.734,66
5	14.506,12	13.591,63	28.097,75	9.069,95	37.167,70
6	14.506,12	14.674,96	29.181,08	9.419,65	38.600,73
7	14.506,12	15.176,00	29.682,12	9.581,39	39.263,51
8	14.506,12	15.677,04	30.183,16	9.743,12	39.926,29
9	14.506,12	16.178,08	30.684,20	9.904,86	40.589,06
10	14.506,12	16.679,13	31.185,25	10.066,6 0	41.251,84
11	14.506,12	17.180,17	31.686,29	10.228,3 3	41.914,62
12	14.506,12	17.681,21	32.187,33	10.390,0	42.577,40
13	14.506,12	18.182,25	32.688,37	10.551,8	43.240,18
14	14.506,12	18.683,29	33.189,41	10.713,5	43.902,95
15	14.506,12	19.184,33	33.690,45	10.875,2	44.565,73
16	14.506,12	19.685,38	34.191,50	11.037,0	45.228,51
17	14.506,12	20.186,42	34.692,54	11.198,7 5	45.891,29
18	14.506,12	20.687,46	35.193,58	11.360,4 9	46.554,07
19	14.506,12	21.188,50	35.694,62	11.522,2 2	47.216,84
20	14.506,12	21.689,54	36.195,66	11.683,9 6	47.879,62

Retribuzione oraria oltre 500/400/350/300/250 ore

		Trattament			
Esperienz	Trattamento	0		Oneri	
a acquisita	fondamental	integrativo		datore di	Costo totale
- Bienni	е	di Ateneo	TOTALE	lavoro	annuo lordo
0 - 20	29,01	16,35	45,36	14,64	60,01



CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DA ATTRIBUIRE COME TRANSAZIONE PER SANARE TUTTI I CONTENZIOSI (ATTUALI O LATENTI)

Le Parti condividono la necessità di restituire fiducia alla categoria dei CEL, in modo da allentare tutte le tensioni accumulate in questi anni e instaurare un sistema di relazioni collaborativo e teso a realizzare un ambiente di lavoro disteso e produttivo. A tal fine riconoscono la necessità di corrispondere un adeguato riconoscimento economico che, corrisposto sotto forma di transazione, consenta di sanare il lungo periodo di silenzio nell'attività di contrattazione decentrata riferita ai CEL e agli ex lettori (l'ultimo – ed unico - accordo risale al 1996) e di rispondere, nel contempo, alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee riferite agli ex lettori (ed in particolare a quella del 26 giugno 2001, in causa C. 212-99). Tale riconoscimento dovrà essere garantito tanto ai CEL quanto ai lettori, ma con un meccanismo che valorizzi in misura adeguata l'esperienza professionale accumulata.

Il meccanismo atto a garantire - secondo le Parti - un equo riconoscimento ai singoli lavoratori, previa sottoscrizione da parte dell'interessato dell'atto di transazione nei termini e con le formalità previsti dalla normativa vigente, è il seguente:

- 1) le ore contrattuali previste per ciascun anno di lavoro in qualità di CEL o di lettore sono moltiplicate per un peso pari a (0,5 x N. anno);
- 2) nel caso in cui il contratto non preveda un numero di ore ma solo una data di inizio ed una di fine, le ore vengono ricostruite convenzionalmente facendo la differenza in giorni fra le due date e moltiplicando il risultato per 1,305;
- 3) la cifra di 890.000,00 € (lordo lavoratore) viene ripartita in base all'incidenza percentuale delle ore ponderate (calcolate secondo i meccanismi di cui ai due punti precedenti) di ciascun lavoratore sul totale delle ore ponderate;
- 4) le cifre spettanti sono corrisposte per il 50% alla firma della transazione nel rispetto dei tempi tecnici necessari -, per il 25 % nel mese di marzo 2008 e per il 25 % nel mese di marzo 2009.

ESEMPIO:

Per capire meglio il procedimento di calcolo, cominciamo con l'osservare la tabella sottostante, che contiene lo sviluppo del procedimento per la determinazione delle ore pesate riferito alle tre tipologie di contratto oggi esistenti:

	Peso			
anni	per ora	250 hh	300 hh	500 hh
1°	0,50	125,00	150,00	250,00
2°	1,00	250,00	300,00	500,00
3°	1,50	375,00	450,00	750,00
4°	2,00	500,00	600,00	1.000,00
5°	2,50	625,00	750,00	1.250,00
6°	3,00	750,00	900,00	1.500,00



7°	3,50	875,00	1.050,00	1.750,00
8°	4,00	1.000,00	1.200,00	2.000,00
9°	4,50	1.125,00	1.350,00	2.250,00
10°	5,00	1.250,00	1.500,00	2.500,00
11°	5,50	1.375,00	1.650,00	2.750,00
12°	6,00	1.500,00	1.800,00	3.000,00
13°	6,50	1.625,00	1.950,00	3.250,00
14°	7,00	1.750,00	2.100,00	3.500,00
15°	7,50	1.875,00	2.250,00	3.750,00
16°	8,00	2.000,00	2.400,00	4.000,00
17°	8,50	2.125,00	2.550,00	4.250,00
18°	9,00	2.250,00	2.700,00	4.500,00
19°	9,50	2.375,00	2.850,00	4.750,00
20°	10,00	2.500,00	3.000,00	5.000,00
21°	10,50	2.625,00	3.150,00	5.250,00
22°	11,00	2.750,00	3.300,00	5.500,00
23°	11,50	2.875,00	3.450,00	5.750,00
24°	12,00	3.000,00	3.600,00	6.000,00
25°	12,50	3.125,00	3.750,00	6.250,00

Da tale tabella desumiamo – sostanzialmente – che, per es., le 500 ore erogate da un CEL nel 15° anno di attività sono considerate, ai fini del calcolo della transazione, come se fossero 3.750: questo valore non è altro che il risultato della moltiplicazione del peso corrispondente al 15° anno (7,50) per il N. di ore previste dal contratto (500 nel nostro caso).

Le stesse 500 ore al 16° anno "conteranno" per 4.000, al 17° anno per 4.250 e così via.

Supponiamo ora di voler distribuire 10.000 €uro tra cinque CEL applicando il meccanismo concordato e immaginando per ciascuno di loro una certa quantità di ore pesate. Lo sviluppo dei calcoli è a questo punto il seguente:

CEL	ore pesate	incidenza %	distribuzione
A	5.150,0	3,568%	356,80
В	30.907,5	21,413%	2.141,32
С	17.400,0	12,055%	1.205,50
D	39.528,5	27,386%	2.738,60
Е	51.352,5	35,578%	3.557,78
Totale	144.338,5	100,0%	10.000,00



Dichiarazione congiunta

Le Parti ritengono indispensabile che la programmazione didattica e oraria avvenga all'inizio dell'anno accademico o comunque nei tempi utili prima dell'inizio di ogni anno accademico. Esse si impegnano, di conseguenza, a fare in modo che questo obbiettivo possa essere progressivamente raggiunto.



DICHIARAZIONE DELLA FLC-CGIL dell'Università di Pavia

La FLC-CGIL dichiara di firmare il Contratto integrativo dei Collaboratori ed esperti linguistici dell'Università di Pavia considerando essenziale che finalmente si firmi il contratto che questi lavoratori attendono da anni.

Siamo consapevoli che l'Amministrazione evita così un possibile contenzioso giudiziario.

Avere comunque una normativa condivisa e un miglioramento significativo nella retribuzione è un risultato molto importante.

Questo contratto, per contrasto, mette ancor più in evidenza l'emergenza retributiva che riguarda tutto il Personale Tecnico Amministrativo.

Consideriamo perciò questo contratto come il segnale che oggi si possa rivendicare anche per il personale Tecnico Amministrativo un importante miglioramento.

Per la segreteria FLC CGIL di Pavia Antonia Salis, Angela Marinoni